

Articolo 1 – Denominazione

1.1 E' costituito, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un comitato denominato
"AMUR"

(di seguito il "Comitato").

1.2 Il Comitato è aperto a successive adesioni da parte di associazioni, società, fondazioni, festival o analoghi operanti nel settore della musica classica a livello nazionale, riconosciute per l'alta qualità della proposta artistica, che beneficino da almeno tre anni di contributi pubblici e/o privati, che condividano e si impegnino al raggiungimento delle finalità di cui al successivo Art. 3. Le proposte di adesione sono inoltrate da uno o più membri e deliberate dal Comitato di Gestione.

Articolo 2 – Sede e Durata

2.1. Il Comitato ha sede in Milano presso Palazzo Durini, Via Durini 24.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Comitato di Gestione con le maggioranze di cui all'articolo 6 del presente statuto.

2.2. Il Comitato avrà durata fino al **31 dicembre 2030**, fatta salva la possibilità di prorogarne la durata con il consenso dei due terzi dei membri del Comitato di Gestione.

Articolo 3 – Scopo e Attività

3.1. Il Comitato non ha scopo di lucro e intende riunire istituzioni operanti nel settore della musica classica per promuovere attività e obiettivi comuni attraverso strumenti e progetti condivisi.

In particolare, il Comitato intende:

- Valorizzare la programmazione artistica dei membri iscritti attraverso la condivisione di strumenti di comunicazione quali un portale, social network, app ed altro;
- Creare opportunità di collaborazione e condivisione di progetti artistici e didattici tra i membri iscritti;
- Partecipare unitariamente a reti internazionali con finalità analoghe.

Il Comitato potrà inoltre, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, svolgere le seguenti attività:

- organizzare e/o produrre manifestazioni, spettacoli, concerti, viaggi culturali, trasmissioni e contenuti multimediali, convegni, promuovere e finanziare ricerche, raggiungere accordi con università ed altre istituzioni pubbliche e/o private, attivare borse di studio, elaborare progetti editoriali anche multimediali;
- creare e gestire un sito web quale strumento di diffusione delle attività e dei lavori del Comitato e utilizzare altri idonei strumenti di comunicazione;
- instaurare rapporti di collaborazione con enti simili a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e privati;
- partecipare a procedure comparative o concorsi di qualunque genere per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- divulgare gli esiti delle proprie ricerche, dati e notizie sulle tematiche connesse alle proprie finalità;
- promuovere la raccolta di fondi, ricevere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
- costituire e/o partecipare ad associazioni, consorzi, reti, associazioni temporanee od altre organizzazioni aventi finalità compatibili con la propria, nonché, strumentalmente con il proprio scopo, a enti societari;
- acquistare, affittare e/o locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e/o necessari;
- assumere personale e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials/short signatures on the right, some with a date '3' and a name 'Sampur'.

3.2 Il Comitato potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle sopra elencate.

Articolo 4 – Patrimonio e finanziamento delle attività

4.1. Il patrimonio del Comitato è costituito:

- dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà del Comitato;
- dalle eventuali liberalità destinate all'incremento del patrimonio.

4.2. Il Comitato svolge le proprie attività utilizzando:

- le quote d'iscrizione annuali e straordinarie corrisposte da ogni membro iscritto come deliberate dal comitato di gestione;
- le donazioni e le erogazioni non destinate all'incremento del patrimonio;
- il ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- il ricavato dallo svolgimento di attività connesse aventi carattere commerciale e produttivo;
- le rendite dell'investimento patrimoniale;
- gli eventuali fondi assegnati tramite bandi;
- gli eventuali fondi di riserva costituiti con la destinazione di avanzi di gestione.
- ogni altre entrata compatibile con le finalità del Comitato.

Articolo 5 – Organi

5. Sono organi del Comitato:

- il Comitato di Gestione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Revisione, se nominato;

Articolo 6 – Comitato di Gestione

6.1. Il Comitato di Gestione, nominato inizialmente nell'atto costitutivo, è composto da un rappresentante delegato per ogni istituzione musicale iscritta.

Due tra i componenti del comitato di gestione assumono l'incarico di Presidente e Vice Presidente e durano in carica per tre anni.

I rappresentanti delegati dei membri iscritti durano in carica sino a decadenza, dimissioni o esclusione.

6.2 Competono al Comitato di Gestione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la cooptazione di nuovi membri che, possedendo caratteristiche idonee d'ammissibilità e, condividendone le finalità, intendano contribuire al Comitato; il Comitato può delegare al Presidente o a uno dei propri membri lo svolgimento di determinati atti o categorie di atti.

6.3. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un membro, l'istituzione musicale da esso rappresentata nominerà un sostituto.

6.4. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato per lo svolgimento di tale incarico.

6.5. Il Comitato si riunisce, di norma, ogni tre mesi nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri.

6.7. Il Comitato è convocato dal Presidente mediante l'invio ai membri del Comitato e al Revisore se nominato con qualsiasi strumento che ne garantisca la ricezione, di un avviso contenente data e luogo dell'adunanza oltre all'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in caso d'urgenza almeno ventiquattro ore, prima dello svolgimento dell'adunanza.

Saranno valide le riunioni del Comitato, anche se non convocate con le modalità indicate, quando siano presenti tutti i componenti.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a signature that appears to be 'B', and then a signature that looks like 'Salipm'. Below these, there is another line of text or signatures, including what looks like 'J. h. ...' and some less legible handwriting.

6.8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Comitato e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, ad esclusione delle delibere di cui al successivo articolo 12 per le quali è richiesta la presenza di tutti i membri e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6.9. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ovvero in caso di assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti; delle stesse viene redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione all'uopo designato dal Presidente, viene trascritto su apposito libro.

6.10. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
- e. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

6.11. I membri del Comitato decadono a seguito di annullamento dell'iscrizione o morosità di almeno una annualità da parte dell'istituzione rappresentata, interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa ovvero sono esclusi per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi del Comitato. La decadenza o l'esclusione sono pronunciate dal Comitato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6.12. Il Comitato di gestione entro il 30 giugno di ogni anno è tenuto a trasmettere a tutti coloro che hanno aderito al Comitato il bilancio approvato unitamente ad una relazione sulle attività svolte.

Articolo 7 – Presidente e Vice Presidente

7.1. Il Presidente del Comitato di Gestione è il legale rappresentante del Comitato e cura l'esecuzione delle delibere.

7.2. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Comitato di Gestione, tra i propri componenti, nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei votanti e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio o comunque fino alla scadenza del Comitato che li ha eletti e può essere rieletto.

7.3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato di Gestione, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori del Comitato.

7.4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza del Presidente.

7.5. Nel caso l'assenza del Presidente o del Vice Presidente si protragga per un periodo di tempo tale da ostacolare il normale svolgimento delle attività, si provvederà alla votazione per eleggere un sostituto, anche prima della decorrenza dei termini indicati.

Articolo 8 – L'Organo di Revisione

8.1 Il Comitato di Gestione può deliberare la costituzione di un Organo di Revisione, monocratico o collegiale.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. There are four distinct signatures. The first is a cursive signature. The second is a stylized signature. The third is a signature with the number '5' written next to it. The fourth is a signature that appears to be 'Adela Pano'.

8.2 L'Organo di Revisione è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, dal Consiglio di Indirizzo.

8.3 L'Organo di Revisione dura in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile.

8.4 L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità del Comitato, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Comitato di Gestione ed effettua le verifiche di cassa. L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Comitato di Gestione.

Articolo 9 – Disposizioni contabili

9.1. L'esercizio contabile ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

9.2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato di Gestione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ogni anno quello preventivo dell'esercizio successivo.

9.3. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

9.4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali durante la vita del Comitato, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Articolo 10 - Scioglimento e destinazione del patrimonio

10.1 Nel caso in cui lo scopo del Comitato non potesse essere raggiunto il Comitato di Gestione potrà deliberarne lo scioglimento, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio residuo e delle eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività a favore di altri enti aventi finalità analoghe.

10.2 Il Comitato di Gestione potrà altresì deliberare la trasformazione in fondazione, trust o altro istituto giuridico che dovesse in futuro essere ritenuto maggiormente idoneo alla prosecuzione delle proprie attività, nel rispetto delle disposizioni di legge pro tempore vigenti.

10.3 Le delibere di cui ai punti precedenti dovranno essere assunte con il voto dei tre quarti dei componenti.

Articolo 11 - Norma finale

11. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti.